



IMP. REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

con cui si dichiara cessato l'obbligo di francare le lettere fra l'Austria, la Prussia ed alcuni Stati della Confederazione Germanica.

È stata conchiusa il 3 p.° p.° gennajo colla Regia Amministrazione delle Poste di Prussia una Convenzione per togliere l'obbligo che vi ebbe finora di francare le lettere fino ai confini, e pel loro totale francamento tra l'Austria, la Prussia ed alcuni Stati della Confederazione Germanica, il cui carteggio coll'Austria attraversa la Prussia; Convenzione, le cui clausole, a senso del rispettato Dispaccio del di 21 gennajo p.° p.°, n.° 277 dell'Eccelsa Presidenza dell'I. R. Aulica Camera, dovranno entrare in vigore col 1.° del prossimo venturo maggio, ~~intorno a che si reca a pubblica notizia quanto segue:~~

- 1.° Cesserà, tranne i casi contemplati al n.° 12, l'obbligo di francare le lettere che si scambiano tra l'I. R. Monarchia Austriaca ed i Circondarj postali di Prussia, e sarà libero alle parti d'impostarle francandole *per intero* o non francandole menomamente, giacchè non sarà più permesso di francarle solo in parte, cioè sino ai confini, o sino a un dato luogo intermedio. E questo si dovrà osservare non pure per le lettere che si scambiano fra qualsiasi luogo della Monarchia Austriaca e della Prussia, ma eziandio per quelle che partono dalla Monarchia Austriaca o in essa arrivano dai seguenti luoghi di quegli Stati della Confederazione Germanica, in cui esistono Regj Uffici postali Prussiani, e sono:
 - A. nel Ducato di Anhalt-Bernburg = Bernburg, Coswig, Hoym, Ballenstedt, Gernrote, Harzgerode, Grossmühlhingen ed Alexisbad;
 - B. nel Ducato di Anhalt-Dessau = Dessau, Gröbzig, Jeszenitz, Radegast e Zerbst;
 - C. nel Ducato di Anhalt-Cöthen = Cöthen, Güsten, Münch-Nienburg e Roslau;
 - D. nel Principato di Waldeck e nella Contea di Pyrmont = Arolsen, Corbach, Mengerlinghausen, Pyrmont, Rhoden, Sachsenberg, Sachsenhausen e Wildungen;
 - E. nel Principato Oldenburghese « Birkenfeld » = Birkenfeld, Idar, Nohfelden e Oberstein;
 - F. nella Sotto-Contea del Principato di Schwarzburg-Rudolstadt = Frankenhausen e Schlotheim;
 - G. nella Sotto-Contea del Principato di Schwarzburg-Sondershausen = Greussen e Sondershausen;
 - H. in Allstädt di Weimar = Allstädt;
 - I. nel Principato di Lippe = Horn, Oerlinghausen e Salzuflen;
 - K. nel Principato di Schaumburg-Lippe = Bückeburg;
 - L. nel Granducato di Mecklenburg-Schwerin = Boitzenburg.
- 2.° Le lettere che dalla Monarchia Austriaca possono spedirsi per la Prussia in quegli Stati della Confederazione Germanica, in cui non hanvi Regj Uffici postali Prussiani, tanto è permesso d'impostarle senza francarle, come francandole fino al luogo in cui sortono dal territorio Prussiano. Quelle poi che dai detti Stati si mandano in Austria o non si francheranno, oppure si dovranno francare fino al luogo di loro destinazione.

Gli Stati della Confederazione Germanica, per cui attualmente si possono dagli II. RR. Uffici postali Austriaci spedir lettere a quelli di Prussia, sono i seguenti:

- il Regno di Hannover;
- i Gran Ducati di Meklenburgo-Schwerin e Strelitz;
- il Granducato di Lussenburgo;
- il Ducato di Brunswick

3.° Pel carteggio fra i due Circondarj postali resta stabilita una tassa comune di porto di due gradi secondo la maggiore o minore distanza in linea retta, non avuto riguardo ai confini territoriali ed ai Dominj stranieri posti nel loro mezzo; e detta tassa per le lettere semplici sarà di 6 carantani per una distanza non maggiore di 10 miglia geografiche tra il luogo d'impostazione e quello d'indirizzo, e di 12 per le distanze maggiori.

4.° Oltre la tassa comune indicata al numero antecedente si pagherà interinalmente a vantaggio della Regia Cassa postale Prussiana una tassa addizionale di porto di 6 carantani per ogni lettera semplice che proviene od è destinata per la Provincia di Prussia e pei Circondarj governativi di Cöslin e Bromberga.

5.° Siccome il carteggio non può essere spedito in parte che mediante Uffici postali stranieri, e siccome la Regia Amministrazione postale di Prussia deve pagare delle tasse di transito perchè i detti Uffici si prestino al trasporto delle lettere; così si esigerà una tassa addizionale di egual genere per conto della Regia Cassa postale di Prussia.

I. Per le lettere che si scambiano fra i Circondarj Governativi di Stralsonda e Stettino, la Provincia di Sassonia, quella di Brandeburgo, eccettuati i Circoli di Soravia e Spremberga, non che per quelle fra le stazioni postali Prussiane esistenti all'estero a levante del Weser da una parte e

a) il Tirolo, il Vorarlberg, il Principato di Lichtenstein ed il Regno Lombardo-Veneto dall'altra, e la tassa sarà di 10 carantani moneta di convenzione per una lettera semplice;

b) è per quelle che dai nominati esteri paesi giungeranno negli altri Stati Austriaci, meno la Galizia e la Slesia Austriaca, o che da questi si spediranno in quelli, la tassa sarà di 6 carantani.

II. Per le lettere che si scambiano tra la Provincia della Vestfalia, del Reno e le stazioni postali Prussiane poste all'estero a ponente del Weser da una,

a) e la Boemia, la Moravia, la Slesia Austriaca e la Galizia dall'altra parte, si pagheranno 6 carantani;

b) e per quelle che sono destinate o che si spediscono da altri Stati Austriaci per quei paesi, 10 carantani.

6.° Per quali luoghi dell'Austria o della Prussia debbasi pagare la tassa comune di porto di 6 e quella di 12 carantani per ogni lettera; e per quali lettere convenga soddisfare le tasse addizionali di porto e di transito, ciò le parti potranno desumerlo dai prospetti che esistono presso gli II. RR. Uffici postali.

7.° Le lettere che dagli Stati indicati al n.° 2 e da altri della Confederazione Germanica si spediscono per la Prussia nell'Austria, rispetto alla loro tassazione si trattano al tutto come se fossero state impostate presso il R. Ufficio postale Prussiano, e per il primo le riceve all'atto ch'entrano in quel Regno, e quindi o si francano totalmente, oppure, giunte in Austria, il destinatario deve pagare per esse la tassa comune di porto, quella addizionale di porto e di transito prussiana, non che la tassa estera di porto.

Le lettere che dall'Austria si mandano negli Stati della Confederazione Germanica indicati al n.° 2, quanto alle tasse si trattano come se fossero dirette in Prussia o più propriamente a quell'Ufficio postale Prussiano che per l'ultimo le riceve prima che sortano in estero Stato; e perciò chi vuole francarle fino colà dovrà pagare la tassa comune di porto, non che quella addizionale di porto e di transito prussiana.

8.° Le tasse indicate ai n.° 3 e 5 valgono per le lettere semplici che non pesano più di mezzo lotto. Per quelle che hanno un peso maggiore si pagherà la tassa comune di porto, non che quella addizionale di porto o di transito secondo la tabella appiedata.

9.° Tutte le lettere che non oltrepassano il peso di sei lotti di Vienna devono spedirsi colla Posta delle lettere; ma quelle ch'eccedono un tal peso, possono spedirsi anche colla Diligenza, il che avvenendo, soggiacciono al pagamento delle tasse per ciò stabilite.

10.° Si accordano delle riduzioni, così della tassa comune di porto, come di quelle addizionali di porto e di transito prussiane, per le seguenti spedizioni:

a) Per le gazzette, i giornali, per gli opuscoli, per i libri, mercuriali e le lettere circolari a stampa, la musica e i cataloghi, purchè si consegnino in forma che si possa vedere che non contengono altri oggetti; si pagherà solo il terzo della tassa delle lettere; giammai però meno della metà della tassa che si paga per una lettera semplice. A tali spedizioni non è per altro permesso di unire scritti di nessuna sorte.

b) Per i campioni di merci che si acchiudono in modo visibile, o che si appicciano alle lettere, si esigerà del pari il terzo dei diritti di tariffa, non mai però meno della tassa delle lettere semplici; se la lettera con cui si accompagnano peserà più di una semplice, pel di più si pagherà la tassa di porto della lettera a tariffa.

Per le spedizioni contemplate sotto le lettere a) e b) dovranno pagarsi le tasse all'atto della loro impostazione, se si vuole godere degli accennati ribassi di porto.

11.° Per le lettere raccomandate che si scambiano fra i Circondarj postali dell'Austria e della Prussia, gli Uffici che le ricevono dovranno esigere per conto della propria Amministrazione, all'atto della loro impostazione, i diritti speciali stabiliti nel proprio Circondario per simili lettere; laddove le tasse di porto e quelle addizionali possono pagarsi tanto da chi le spedisce, quanto da chi le riceve.

12.° Circa a quelle categorie di carteggio che sono esenti dalle tasse di porto, e circa i casi di eccezione menzionati al n.° 1, nei quali continua l'obbligo di francare le lettere, fu stabilito quanto segue:

a) Le lettere che i privati mandano dall'Austria in Prussia, o dalla Prussia in Austria agli Uffici ed alle Autorità, oppure ai Ministri di Stato ed ai Capi dei Dipartimenti in Prussia, od ai Presidenti dei Dicasteri Aulici centrali in Austria, devono francarsi per intero all'atto della loro impostazione, eccettuato il caso di cui alla lettera d).

b) Le lettere che si scambiano fra le Autorità ed Uffici dell'Austria e quelli di Prussia in puri oggetti di pubblico servizio ossia uffiziali saranno esenti da tasse di porto in amendue i territorj, purchè si contrassegnino colle parole D. S. (*Dienst-Sache*, oggetto di pubblico servizio), o R. S. (*Regierungs-Sache*, affare di Governo), o col motto *ex officio*, e vi siasi apposto il sigillo d'ufficio.

c) Per le lettere che in oggetti di parte si spediscono dalle Autorità o dagli Uffici di un Circondario postale alle Autorità ed Uffici od ai privati dell'altro dovrà pagare la tassa di porto all'atto dell'impostazione o della consegna quell'Autorità o persona dietro cui istanza o per l'interesse della quale si tenne il carteggio. Per meglio poi distinguerle, si apporranno a siffatte lettere le parole *oggetto di parte austriaca*, oppure *oggetto di parte prussiana*. In quanto simili oggetti di parte fossero esenti dai diritti di porto nell'uno o nell'altro dei due Circondarj, quell'Autorità dietro cui domanda o per conto della quale si tiene il carteggio, pagherà soltanto la tassa di porto che spetta all'Amministrazione postale estera.

d) Circa all'esenzione personale dalle tasse di porto fu stabilito quanto segue:

I. Il carteggio diretto fra le Loro Maestà l'Imperatore e l'Imperatrice d'Austria, non che i Membri dell'Augusta-Casa Imperiale da una parte, e le Loro Maestà il Re e la Regina di Prussia, quell'Augusta Casa Reale, la Serenissima Casa regnante del Granducato di Oldenburgo, per ciò che concerne il Principato di Birkenfeld, e le Serenissime Case regnanti Ducali e Principesche di Anhalt, di Schwarzburg, Waldek e Lippe dall'altra, resta scambievolmente esente da tasse.

II. Le persone che nell'Austria o nella Prussia godono l'esenzione dai diritti di porto, nel carteggio fra le Poste Austriache e quelle di Prussia, se vogliono far pervenire del tutto franche le lettere a chi le dirigono, o se sono a ciò tenute pel disposto sub a), devono pagare per conto dell'Amministrazione postale che ne deve eseguire il ricapito, la metà della tassa comune di porto, e secondo i casi quelle addizionali di porto e di transito.

13.° Le lettere che si spediscono nei Paesi Bassi, nel Belgio, nella Svezia od in Norvegia col mezzo delle Regie Poste Prussiane continueranno a dover essere francate fino al punto di loro sortita dall'Austria; e per quelle che dai Paesi Bassi o dal Belgio arrivano in Austria si pagherà la tassa interna Austriaca di porto oltre quelle esterne di transito che le aggraveranno.

Milano, il 28 aprile 1844.

IL CONTE DI SPAUR,
GOVERNATORE.

IL CONTE MONTECUCCOLI, *Vicepresidente.*

SPADACINI, *Consigliere di Governo.*

Dall'I. R. Stamperia. Prezzo cent. 17.

TABELLA

pel calcolo della tassa comune di porto, come pure di quelle addizionali di porto e di transito prussiane, tanto per le lettere franche, che per quelle non franche che si scambiano fra l'I. R. Circondario postale Austriaco e quello Reale di Prussia.

PESO DELLA LETTERA	TASSA COMUNE di porto.				TASSA ADDIZIONALE di porto per la Prussia.		TASSA ADDIZIONALE di transito per la Prussia.			
	I classe a 6 carant.		II classe a 12 carant.				I classe a 6 carant.		II classe a 10 carant.	
	Lire.	Soldi.	Lire.	Soldi.			Lire.	Soldi.	Lire.	Soldi.
sino inclusivo $\frac{1}{2}$ lotto	—	6	—	12	—	6	—	6	—	10
oltre $\frac{1}{2}$ lotto fino 1	—	9	—	18	—	9	—	9	—	15
> 1 $\frac{1}{2}$ » » 1 $\frac{1}{2}$ »	—	12	—	24	—	12	—	12	—	20
> 1 $\frac{1}{2}$ » » 2 lotti	—	18	—	36	—	18	—	18	—	30
> 2 lotti » » 2 $\frac{1}{2}$ »	—	24	—	48	—	24	—	24	—	40
> 2 $\frac{1}{2}$ » » 3 »	—	30	—	60	—	30	—	30	—	50
> 3 » » 3 $\frac{1}{2}$ »	—	36	—	72	—	36	—	33	—	55
> 3 $\frac{1}{2}$ » » 4 »	—	36	—	72	—	36	—	36	—	60
> 4 » » 4 $\frac{1}{2}$ »	—	42	—	84	—	42	—	39	—	65
> 4 $\frac{1}{2}$ » » 5 »	—	42	—	84	—	42	—	42	—	70
> 5 » » 5 $\frac{1}{2}$ »	—	42	—	84	—	42	—	45	—	75
> 5 $\frac{1}{2}$ » » 6 »	—	42	—	84	—	42	—	48	—	80
> 6 » » 6 $\frac{1}{2}$ »	—	48	—	96	—	48	—	51	—	85
> 6 $\frac{1}{2}$ » » 7 »	—	48	—	96	—	48	—	54	—	90
> 7 » » 7 $\frac{1}{2}$ »	—	48	—	96	—	48	—	57	—	95
> 7 $\frac{1}{2}$ » » 8 »	—	48	—	96	—	48	—	60	5	—
> 8 » » 8 $\frac{1}{2}$ »	—	54	5	8	—	54	—	63	5	5
> 8 $\frac{1}{2}$ » » 9 »	—	54	5	8	—	54	—	66	5	10
> 9 » » 9 $\frac{1}{2}$ »	—	54	5	8	—	54	—	69	5	15
> 9 $\frac{1}{2}$ » » 10 »	—	54	5	8	—	54	—	72	6	—
> 10 » » 10 $\frac{1}{2}$ »	—	54	5	8	—	54	—	75	6	5
> 10 $\frac{1}{2}$ » » 11 »	—	54	5	8	—	54	—	78	6	10
> 11 » » 11 $\frac{1}{2}$ »	—	54	5	8	—	54	—	81	6	15
> 11 $\frac{1}{2}$ » » 12 »	—	54	5	8	—	54	—	84	7	—
> 12 » » 12 $\frac{1}{2}$ »	—	60	6	—	—	60	—	87	7	5
> 12 $\frac{1}{2}$ » » 13 »	—	60	6	—	—	60	—	90	7	10
> 13 » » 13 $\frac{1}{2}$ »	—	60	6	—	—	60	—	93	7	15
> 13 $\frac{1}{2}$ » » 14 »	—	60	6	—	—	60	—	96	8	—
> 14 » » 14 $\frac{1}{2}$ »	—	60	6	—	—	60	—	99	8	5
> 14 $\frac{1}{2}$ » » 15 »	—	60	6	—	—	60	5	2	8	10
> 15 » » 15 $\frac{1}{2}$ »	—	60	6	—	—	60	5	5	8	15
> 15 $\frac{1}{2}$ » » 16 »	—	60	6	—	—	60	5	8	9	—
> 16 da 8 in 8 lotti si aumenta	—	6	—	12	—	6	—	3	—	5